

TRIBUNALE DI IVREA

Nelle persone dei Magistrati:

dott. Carlomaria Garbellotto	Presidente
dott. Rossella Mastropietro	Giudice
dott. Roberta Cosentini	Giudice rel.

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 1/2015 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 18.03.2015 da TORINO MODA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore La Ganga Mario, esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo nella misura massima possibile;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 9 l.f.;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - la delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - gli ultimi tre bilanci approvati e pubblicati; - l'elenco nominativo dei creditori;

rilevato che sono pendenti quattro istanze per la dichiarazione di fallimento (n. 12/2015; 13/2015; 16/2015; 36/2015) e che pertanto ai sensi dell'art. 161 ult. comma l.f. non può essere concesso termine superiore a "sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni";

ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.f.;

PQM

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

concede alla ricorrente termine di giorni **60** (sessanta) con decorrenza dalla data del presente provvedimento per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.,

delega alla procedura il giudice dott. Roberta Cosentini demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombente istruttorio;

nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Massimiliano Basilio il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 20.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;



---) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

- a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;
- b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

La ricorrente è avvertita che:

- a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda;
- d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi al proponente e al P.M.

Ivrea, 22.04.2015

Il Presidente
(dott. Carlomaria Garbellotto)

